



SENT. 367/2022

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita	LORETO	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Rossana	RUMMO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la Segunte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 57500 del registro di segreteria, promosso da:

D'ARCANGELO Pietro, nato a Chieti il 22 giugno 1971, (c.f. DRCPTR71H22C632M), in proprio e in qualità di legale rappresentante di **RTA s.r.l.**, con sede legale in Chieti, via Madonna degli Angeli 30 (P.IVA 01973030693), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Paolo D'Ettore ed elettivamente domiciliato presso il medesimo (*pec* robertopaolo.dettore@pec.it)

appellante principale

GROSSI Domenico, nato a Giovinazzo (BA) il 1° gennaio 1967, (GRSDNC67A01E0470), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Buzzelli ed elettivamente domiciliato presso il medesimo *pec* c.b@pec.it ;

appellante incidentale

contro

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione

Abruzzo

per l'annullamento e/o l'integrale riforma

della sentenza n. 67/2020, resa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, pubblicata in data 27 luglio 2020.

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 5 aprile 2022, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice Cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Roberto Paolo D'Ettore, in rappresentanza e difesa del signor D'Arcangelo Pietro, in proprio e in qualità di legale rappresentante di RTA s.r.l., l'avv. Buzzelli Cristiano, in rappresentanza e difesa di Grossi Domenico e il V.P.G. Sabrina D'Alesio, in rappresentanza della Procura generale.

Esaminati l'atto di appello principale, l'atto di appello incidentale, le memorie in corso di causa, le conclusioni della Procura generale, gli atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in accoglimento della domanda attorea, ha disposto la condanna, in via principale del signor D'Arcangelo Pietro, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della società RTA s.r.l., anch'essa condannata, in solido, al pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di danno da finanziamento indebito e della somma

di euro 1.000,00, a titolo di danno da disservizio, in favore della Regione Abruzzo; nonché la condanna, in via sussidiaria, al pagamento della medesima somma nei confronti di Domenico Grossi, in relazione all'accertato indebito conseguimento del finanziamento regionale di € 50.000,00 di cui al bando DOCUP Abruzzo Ob. 2 periodo 2000-2006 - Azione 2.1.1.a, relativo ad "*Information Technology*".

2. Con atto di citazione depositato il 23 luglio 2018, la Procura regionale aveva convenuto in giudizio il signor D'Arcangelo Pietro, nonché la società RTA s.r.l., di cui il medesimo era il legale rappresentante, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in favore della Regione Abruzzo, nella misura complessiva di euro 51.000,00, di cui euro 50.000 per indebito finanziamento ed euro 1.000,00 per danno da disservizio. La Procura aveva convenuto, altresì, il sig. Grossi Domenico, configurando a suo carico una responsabilità in via sussidiaria, per aver rilasciato l'asseverazione tecnica, funzionale al percepimento del finanziamento, con grave negligenza e superficialità.

Nell'atto introduttivo del giudizio la Procura regionale rappresentava che Pietro D'Arcangelo aveva posto in essere una pluralità di condotte finalizzate a realizzare il disegno criminoso consistente nell'illecito percepimento del descritto finanziamento regionale, di cui al DOCUP 2000-2006, emergendo come la RTA s.r.l. dovesse invero ritenersi priva dei requisiti necessari per ottenere la sovvenzione regionale, e che non avesse realizzato il progetto esposto nella

richiesta di finanziamento ed asseverato nella perizia rilasciata da Domenico Grossi, il quale avrebbe attestato la circostanza - benché non corrispondente al vero - che il progetto sarebbe stato realizzato presso l'unità operativa della società di Torrevecchia (in realtà inesistente) e che i costi sostenuti sarebbero stati congrui e pertinenti.

La Procura regionale evidenziava che in relazione ai suddetti fatti veniva formulata richiesta di rinvio a giudizio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, nell'ambito del procedimento RGNR 10799/08, per vari delitti, tra i quali il reato di truffa in danno della Regione Abruzzo, nei confronti di D'Arcangelo Pietro e Grossi Domenico, nonché nei confronti di RTA s.r.l., quale responsabile di illeciti amministrativi discendenti da reato, di cui al d.lgs. n. 231/2001.

All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1757 del 24.12.2013, condannava D'arcangelo Pietro, nonché la RTA s.r.l., per l'illecito amministrativo connesso ai reati, mentre dichiarava la prescrizione del reato nei confronti di Grossi Domenico. All'esito del giudizio di secondo grado la Corte d'appello di L'Aquila dichiarava non doversi procedere nei confronti di D'arcangelo per prescrizione dei reati.

La Procura regionale sosteneva che la mera declaratoria di prescrizione dei fatti di reato non aveva in alcun modo escluso la realizzazione delle condotte illecite dannose ed anzi argomentava nel senso che i fatti fossero stati sostanzialmente confermati dal giudice

penale di secondo grado, tanto che la Corte d'appello confermava la condanna della società per illecito amministrativo discendente da reato.

3. Il Giudice di prime cure ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile in ordine al percepimento del finanziamento regionale, erogato per il conseguimento di uno specifico scopo di rilievo pubblicistico.

In secondo luogo, ha respinto l'eccezione di prescrizione evidenziando trattarsi di fattispecie connotata da occultamento doloso del danno, dando rilievo alla costituzione di parte civile della regione Abruzzo in sede penale, con effetto sospensivo del relativo decorso sino all'intervenuto giudicato. Ha inoltre escluso che la prescrizione possa ritenersi maturata anche nei confronti del Grossi, chiamato a rispondere in via sussidiaria, in quanto l'interruzione dei termini prescrizionali deve ritenersi estesa al medesimo, ai sensi dell'art. 1310 c.c., per effetto della costituzione di parte civile della regione Abruzzo nel giudizio penale incardinato nei confronti del responsabile a titolo principale e doloso, D'Arcangelo Pietro.

In relazione alla posizione del Grossi il giudice territoriale ha inoltre escluso l'applicabilità del vincolo di cui all'art. 652 c.p.p. alla sentenza resa nei confronti del medesimo dal GUP del Tribunale di Pescara, in data 10 giugno 2011, trattandosi di mera pronuncia di non doversi procedere ex art. 425 c.p.p. e non già di sentenza assolutoria all'esito del dibattimento.

Quanto al merito, il giudice di primo grado ha ritenuto comprovati i fatti dannosi allegati dalla Procura regionale, in particolare alla luce degli atti delle indagini esperite dalla Guardia di Finanza di Pescara, evidenziando come il compendio probatorio debba ritenersi esaustivo e dimostrativo del completo sviamento del contributo pubblico dai fini di interesse pubblico per i quali era stato erogato. La sezione abruzzese ha reputato che il mancato rispetto del vincolo posto dal legislatore per la concessione del beneficio renda illegittimo il contributo e che l'importo erogato costituisca danno per l'amministrazione regionale erogante.

La Sezione ha quindi ritenuto sussistere una condotta dolosa in capo a D'Arcangelo Pietro, quale autore di molteplici comportamenti truffaldini nell'ambito delle società allo stesso riconducibili, realizzati mediante vari artifici e raggiri, al fine di trarre in inganno gli uffici regionali preposti al procedimento di concessione ed erogazione del finanziamento. Domenico Grossi è stato inoltre ritenuto responsabile, in via sussidiaria, per essersi sottratto con negligenza ed imprudenza ai propri doveri di diligente asseverazione, non avendo il perito effettuato un accurato accesso presso la sede operativa della società interessata.

Per le indicate ragioni il signor D'Arcangelo e la società RTA venivano condannati, in via principale e in solido, al risarcimento dell'intero pregiudizio domandato, compreso il danno da disservizio, con condanna, in via sussidiaria, per il medesimo importo del Grossi.

4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione, in

data 20 ottobre 2020, il signor D'Arcangelo Pietro, anche in qualità di legale rappresentante della società RTA s.r.l., deducendo i seguenti motivi di gravame.

1) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 legge 20/1994”.

L'appellante censura la statuizione in punto di giurisdizione della sentenza di prime cure, richiamando le considerazioni svolte a fondamento della relativa eccezione, sollevata nel primo grado del giudizio.

Afferma che difetterebbe, nella fattispecie, il rapporto di servizio necessario per radicare la giurisdizione contabile, posto che non sussisterebbe la necessaria condizione che il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo all'ente, si trovi ad essere investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore dell'ente, con conseguente inserimento nell'organizzazione di esso ed assunzione di particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata.

Nel caso di specie RTA s.r.l. non sarebbe inserita nell'apparato pubblico e/o legata da rapporto continuativo con la P.A.; i fondi sarebbero stati utilizzati secondo le finalità del finanziamento, per l'acquisto di materiale tecnico. L'attività sarebbe stata, dunque, utilizzata “in house”, per fini privatistici di implementazione aziendale e contatto con i clienti. Nel caso di specie il finanziamento atterrebbe, quindi, a progetti privatistici che non sono funzionalmente collegati all'attività dell'ente e, in particolare, non

sarebbero caratterizzati da una natura continuativa della relazione.

L'appellante invoca la riforma della pronuncia di primo grado, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.

2) “Sull’eccezione di prescrizione”.

Con un secondo motivo di gravame il D’Arcangelo censura la sentenza di primo grado in punto di prescrizione, affermando che il *dies a quo* del termine prescrizionale andrebbe individuato al momento della scoperta del danno da parte della Procura regionale o dell’amministrazione danneggiata, in quanto soggetti competenti a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili.

Nella fattispecie tale momento andrebbe collocato all’avvio delle attività di indagine della polizia tributaria ovvero anche alla data della prima denuncia, allorquando “*tutti sapevano tutto*”.

Non potrebbe invece condividersi il ragionamento svolto dal giudice di prime cure, che ha dato rilievo, ai fini della piena conoscibilità dell’evento dannoso, agli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia tributaria e alla relativa relazione conclusiva.

Ciò in quanto i vari elementi di prova raccolti dalla Polizia tributaria sono stati dichiarati illegittimi dal giudice penale, così come ne è stata dichiarata illegittima l’acquisizione, sin dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, nella sentenza della Corte di Cassazione n. 41012/2018.

Il disvelamento del comportamento doloso, dunque, dovrebbe rinvenirsi nel momento delle indagini, alle quali sono seguiti i

provvedimenti cautelari personali e in cui “*tutti sapevano tutto*”.

La conoscenza giuridica dell'evento danno andrebbe individuata molti anni prima della costituzione in giudizio della P.A., quando le indagini erano iniziate ovvero nel momento in cui la prima denuncia è partita.

Nel caso di specie, comunque, non sarebbe stato prodotto alcun concreto elemento dimostrativo dell'occultamento doloso del danno.

Quest'ultimo non sarebbe rintracciabile nella condotta asseritamente fraudolenta contestata in sede penale a Pietro D'Arcangelo e alla società, in quanto gli atti di indagine svolti nei confronti del medesimo sarebbero stati ritenuti nulli e inutilizzabili dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 41012/2018, versata in atti.

Secondo la prospettazione dell'appellante, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* del termine prescrizione rileverebbe, dunque, il momento della conoscibilità obiettiva del danno individuabile, sin dal 2006, allorquando gli atti inerenti al progetto finanziato sarebbero stati a disposizione degli uffici regionali preposti al controllo; la pretesa dovrebbe, quindi, ritenersi prescritta.

L'appellante, infine, contesta la valenza interruttiva della costituzione di parte civile, non essendo diretta a far valere la pretesa oggi azionata avanti al giudice contabile, concernente il risarcimento del danno erariale di euro 50.000,00. Rileva, inoltre, che all'intervenuta costituzione di parte civile, mai notificata alla RTA s.r.l., ma solo depositata in un giudizio cui la società non ha mai partecipato, non potrebbero essere ricollegati effetti di interruzione della prescrizione.

3) “Sulla valutazione dei fatti e vizio di motivazione e sullo sviamento del contributo pubblico”.

Nel merito della vicenda l'appellante deduce la pretesa violazione degli art. 39, 94, 95 e 96 c.g.c. in tema di valutazione delle prove, per essere la statuizione di condanna assunta dal giudice di primo grado sulla base delle indagini svolte in sede penale, che trovavano conferma nell'ambito del procedimento penale n. 10766/2005; indagini che, come già rilevato, sarebbero state assunte all'interno di un procedimento penale successivamente cassato e rimesso in indagine.

Nel caso in esame la Procura avrebbe ritenuto di acquisire la documentazione probatoria del processo penale, senza peraltro adeguare detta acquisizione ai principi costituzionali del giusto processo, conferendo a detti documenti valore probante a sostegno della propria tesi. Risulterebbe, quindi, evidente la lesione dei diritti della RTA e del signor D'Arcangelo, considerato che detta acquisizione e la natura delle prove non avrebbero condotto ad una sentenza di condanna in sede penale ed anzi le stesse sarebbero ritornate alla fase delle indagini preliminari, giusto provvedimento della Cassazione.

Viene inoltre richiamato l'art. 652 c.p.p. quanto alla efficacia nel giudizio contabile della sentenza penale assolutoria, dovendo affermarsi l'ingiustizia della sentenza di primo grado per aver trascurato di analizzare gli effetti della pronuncia penale.

Inoltre, nel merito degli accadimenti fattuali, l'appellante lamenta

un'errata ricostruzione dei fatti operata in primo grado, anche e soprattutto in merito alla presunta fittizietà dei progetti, fatta risalire alla circostanza che detta società avesse sede presso l'abitazione del socio OMISSIS. Rileva l'appellante che, in realtà, in pochi giorni, la sede della stessa venne trasferita a Cepagatti, ove era stato realizzato il progetto in questione e ove si sarebbe trovata tutta la strumentazione acquisita; ha aggiunto che la Guardia di Finanza avrebbe commesso un errore nel non rinvenire la sede della società nella suddetta Cepagatti ove si sarebbe trovata una targa con il nome della RTA.

Il D'Arcangelo insiste, quindi, nell'evidenziare che la condanna di primo grado si fonda su risultanze istruttorie derivanti da attività accertative in sede penale, dichiarate nulle nei confronti della società dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 41012/2018, invocandone l'integrale rivalutazione.

Si paleserebbe, dunque, una situazione di evidente conflitto di interesse e di rappresentanza tra l'organo e la società stessa, la quale ultima si troverebbe a pagare per *mala gestio* di soggetti terzi.

Rimarca ulteriormente come siano stati annullati, oltre alla sentenza di condanna, la richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di chiusura indagini preliminari per palese conflitto di interessi tra società e legale rappresentante.

Nel rilevare che il procedimento penale è tornato nella fase delle indagini preliminari chiede, altresì, una sospensione del giudizio contabile.

Con l'atto di appello viene contestata, altresì, la sussistenza dell'elemento soggettivo, affermando che la condanna in primo grado, anche sotto tale specifico profilo, si baserebbe erroneamente su atti del giudizio penale annullati nei confronti di RTA s.r.l.

Rileva l'appellante come la società si trovi a pagare per *mala gestio* di soggetti terzi. In detta ipotesi i fatti e le indagini in capo alle società sarebbero ancora in corso non essendovi, quindi, stata alcuna valutazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie di reato in capo alle persone giuridiche. L'appellante richiede, quindi, una sospensione del procedimento contabile, rinvenendo un rischio di vizio di giurisdizione nella valutazione dei fatti di reato, valutabili in Cassazione.

4) “Con riferimento all’insussistenza dei requisiti soggettivi di dolo o colpa grave”.

L'appellante ribadisce che non sarebbe stata accertata in alcun modo la responsabilità della società e non sarebbe stato formalizzato alcun rinvio a giudizio per la stessa, a tutt'oggi annullato dalla richiamata sentenza della Corte di cassazione.

La pronuncia n. 41012/2018 già menzionata avrebbe cassato la condanna di primo grado della RTA s.r.l. ritenendo nulli tutti gli atti compiuti a carico della società, sin dall'inizio delle indagini, non potendo ritenersi alcun atto compiuto validamente nei confronti della stessa società per conflitto di interessi con il proprio rappresentante legale, a sua volta imputato. Viene, quindi, richiesta la riforma della sentenza di primo grado nella misura in cui condanna RTA s.r.l.

solidalmente al signor D'Arcangelo Pietro, per insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

5. Avverso la pronuncia di primo grado ha proposto gravame incidentale, in data 30.10.2020, anche il signor Domenico Grossi, deducendo i seguenti motivi di gravame.

“Errata valutazione del termine prescrizionale con conseguente eccesso di potere giurisdizionale e denegata giustizia”.

Il Grossi ribadisce l'eccezione di prescrizione proposta in primo grado, evidenziando di essere stato destinatario di contestazione penale per alcune ipotesi di reato, coincidenti con i fatti rilevati in sede giuscontabile, nell'ambito del procedimento penale RGNR 10799/05 e di essere stato citato per l'udienza innanzi al GUP del 4.2.2011, nella cui occasione si costituivano parti civili la Regione Abruzzo e la OMISSIS, società finanziaria della Regione.

L'appellante incidentale rimarca, in particolare, che il GUP del Tribunale di Pescara pronunciava proscioglimento del medesimo per i reati di truffa e falso, con sentenza n. 305 del 10 giugno 2011, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2011.

La costituzione di parte civile, interruttiva del termine prescrizionale, avrebbe pertanto esaurito i propri effetti con l'irrevocabilità della pronuncia penale, sicché la contestazione effettuata dalla Procura regionale abruzzese, con l'invito a dedurre notificato il 18 aprile 2018, dovrebbe ritenersi tardiva poiché intervenuta ad oltre un quinquennio dall'esaurimento degli effetti della costituzione di parte civile della Regione.

Nessun effetto interruttivo poteva riconoscersi alla costituzione di parte civile dispiegata dalla stessa Regione Abruzzo nel distinto e separato processo penale celebrato nei confronti di D'Arcangelo Pietro con il rito dibattimentale.

Il giudice di primo grado avrebbe pertanto errato nel riconoscere l'effetto interruttivo della prescrizione in base ad una costituzione di parte civile, operata in un separato processo, approdato sino al giudizio di legittimità, nel cui ambito non era presente Grossi Domenico.

Nella fattispecie, posto che vi era già stata la costituzione di parte civile della Regione Abruzzo nei confronti del Grossi nel procedimento penale esitato con il proscioglimento, non poteva riconoscersi ulteriore effetto interruttivo ad una distinta costituzione di parte civile nei confronti di altro imputato nell'ambito della medesima vicenda, non potendo ritenersi applicabile, nella fattispecie, l'art. 1310 c.c. ed il preteso effetto estensivo dell'atto interruttivo.

Ribadisce l'appellante incidentale che nella fattispecie la Procura regionale era stata posta a conoscenza dei fatti in questione e, in particolare, della sentenza del 10 giugno 2011, comunicata alla stessa come risulta dalla sentenza della Sezione abruzzese n. 284/2011, richiamata a pag. 25 della sentenza impugnata, sicché la Procura avrebbe dovuto agire entro i 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza del GUP.

“Insussistenza dell'elemento psicologico contestato”.

Secondo la prospettazione dell'appellante la Sezione regionale avrebbe gravemente trascurato di considerare tutte le prove portate dal convenuto a sostegno della propria difesa e, in particolar modo, i verbali delle dichiarazioni rese dai coindagati OMISSIS e OMISSIS e il contenuto della sentenza del GUP di Pescara.

Il giudice di prime cure sarebbe addivenuto ad un'attribuzione di colpa grave senza considerare che il concorso del Grossi nella consumazione delle truffe e nell'asseverazione delle perizie giurate avrebbe dovuto essere rivalutato alla luce delle vere e proprie pressioni psicologiche e coercizioni alle quali il medesimo sarebbe stato sottoposto dai summenzionati coindagati, entrambi suoi dirigenti nell'organigramma aziendale.

“Omessa valutazione del concorso colposo dell'ente danneggiato ex artt. 52 r.d. n. 1214/1934 e 1227 c.c.”.

L'appellante Grossi si duole, inoltre, per la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, del concorso colposo dell'ente danneggiato nella determinazione del danno, stante la carenza di effettivi controlli da parte della regione sull'erogazione dei finanziamenti, nonostante fossero previsti dalla normativa regionale.

Rileva, sul punto, che all'epoca dei fatti la normativa regionale di settore aveva predisposto un articolato sistema di controllo sui finanziamenti, affidato ad apposito *“Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”*, costituito con l.r. n. 86/2001.

Qualora i ridetti organismi di controllo avessero realmente assicurato la loro attività ispettiva, i numerosi illeciti contestati ad

amministratori pubblici con funzioni apicali sarebbero stati accertati in anticipo, impedendo l'erogazione del finanziamento tra il marzo e l'ottobre 2003.

“Sulla quantificazione del danno”.

Da ultimo, il Grossi lamenta una scorretta determinazione del *quantum* al medesimo attribuibile, posto che avrebbe dovuto quantomeno operarsi una riduzione dell'addebito proporzionata alla gravità della condotta tenuta.

6. La Procura generale, con atto del 4 febbraio 2022, ha rassegnato le proprie conclusioni con le quali, in primo luogo, ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile trattandosi di finanziamento pubblico vincolato al raggiungimento di uno scopo di interesse pubblico. Ha contestato, inoltre, le doglianze in punto di prescrizione, rammentando trattarsi di vicenda connotata da occultamento doloso del danno e rimarcando il rilievo da attribuirsi alla costituzione di parte civile nel processo penale, con estensione degli effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti del Grossi, quale responsabile, in via sussidiaria, per colpa grave.

Nel merito, ha affermato che la dichiarazione di nullità degli atti del processo penale nei confronti della RTA s.r.l. non produce effetti preclusivi all'utilizzabilità degli atti delle indagini preliminari in sede giuscontabile. Gli stessi dimostrerebbero, infatti, la responsabilità degli appellanti, compreso il Grossi; né ai medesimi potrebbe comunque essere operata una riduzione del danno, stante la riprovevolezza della condotta tenuta.

All'udienza pubblica del 5 aprile 2022 l'avv. Roberto Paolo D'Ettore, in rappresentanza e difesa del signor D'Arcangelo Pietro, in proprio e in qualità di legale rappresentante di RTA s.r.l. e l'avv. Buzzelli Cristiano, in rappresentanza e difesa di Grossi Domenico, hanno richiamato i rispettivi atti di gravame ed hanno insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Il V.P.G. Sabrina D'Alesio, in rappresentanza della Procura generale, ha illustrato le ragioni dedotte nell'atto conclusionale, invocando la reiezione di entrambi i gravami.

A chiusura della discussione, la causa è stata posta in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. Ai sensi dell'art. 184 c.g.c. va disposta la riunione delle impugnazioni proposte avverso la medesima pronuncia.

II. Va esaminato, in primo luogo, l'atto di appello principale proposto da D'Arcangelo Pietro, anche in qualità di legale rappresentante della società RTA s.r.l.

II.1 Con il primo motivo dell'appello principale viene censurata la sentenza del giudice territoriale in relazione alla statuizione di reiezione dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile, già proposta nel primo grado del giudizio, sul ritenuto presupposto dell'asserita carenza di rapporto di servizio con la P.A., idoneo a radicare la *potestas iudicandi* della Corte dei conti.

Il motivo d'appello è infondato.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di

cassazione sussiste la giurisdizione della Corte dei conti qualora, come nella fattispecie, sia configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo destinato ad una specifica finalità ed i soggetti privati percettori i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano distolto le risorse finanziarie dalle finalità alle quali erano preordinate, vanificando lo scopo perseguito dall'amministrazione (*ex plurimis*, Cass. SS.UU., 16.5.2019, n. 13245; Cass. SS.UU., 22.11.2019, n. 30526).

Recentemente il giudice di legittimità ha confermato che *“ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione ma è sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario”* (Cass., SS.UU., n. 3100/2022).

Nel caso di specie non è revocabile in dubbio la sussistenza di un rapporto di servizio tra la società (e il suo legale rappresentante) e l'amministrazione regionale che ha erogato il contributo, idoneo a fondare la giurisdizione contabile, atteso che si è trattato della distrazione di risorse pubbliche destinate al raggiungimento di una specifica finalità di interesse generale, perseguita dalla regione Abruzzo, nell'ambito del DOCUP 2000-2006, segnatamente nel

regime degli investimenti materiali ed immateriali delle PMI, a sostegno dell'*Information technology*, per implementare la gestione informatica delle procedure di imprese localizzate in determinate aree.

Si aggiunga che, in materia di erogazione di contributi comunitari, l'indebita erogazione avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa è stata ritenuta configurare un'ipotesi di danno erariale e rientrare nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 103 Cost., comma 2 (Cass., SS.UU., n. 15970/2020; Cass., SS.UU., 27 gennaio 2016, n. 1515; ed inoltre, Cass. sez. un., 31 luglio 2017, n. 18991; Cass., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14436).

Dagli atti di causa è palesemente rilevabile l'ingerenza del D'Arcangelo, attraverso la società RTA s.r.l., nella gestione di un programma pubblico finanziato con risorse anche comunitarie, erogate dalla Regione, tale da creare un rapporto qualificato con la P.A., idoneo a radicare la giurisdizione contabile anche in capo al medesimo.

Come correttamente evidenziato dal primo giudice *“altrettanto evidente è che tale rapporto di servizio sia configurabile anche in capo al D'Arcangelo, che si serviva artatamente dello schermo societario quale strumento fittiziamente creato al solo ed esclusivo scopo di captare e malversare il finanziamento, in questo modo ingerendosi materialmente nell'attività di rilievo pubblico che, con l'erogazione del contributo, la regione aveva demandata alla società di compiere”*.

In tal senso il giudice di legittimità ha, a più riprese, statuito che “qualora l'amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla realizzazione del quale esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento delle finalità perseguite, egli provoca un danno per l'ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile (Cass., sez. un., 23 settembre 2009, n. 20434). Ciò in quanto sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, anche se non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento... (Cass., sez. un., 4 ottobre 2019, n. 24858; Cass., SS.UU., n. 15090/2020).

Il motivo va, quindi, respinto.

II.2 Con il secondo motivo dell'appello principale viene censurata la sentenza di prime cure per mancata declaratoria di prescrizione della pretesa risarcitoria, rilevando che il *dies a quo* del termine prescrizione avrebbe dovuto individuarsi nella scoperta del danno, collocabile nel momento di avvio delle attività di indagine della polizia tributaria, risalente al 2006 e non potendo ritenersi sussistere, nella fattispecie, i presupposti dell'occultamento doloso del danno.

Anche tale motivo è privo di fondamento giuridico.

Nella fattispecie si verte in ipotesi di pregiudizio scaturente da una

serie di condotte integranti altresì ipotesi di reato, connotate da elementi peculiari, quali artifici e raggiri che risultano essere stati posti in essere dal signor D'Arcangelo all'evidente fine di trarre in inganno l'amministrazione erogatrice del finanziamento ed occultare *la realtà effettiva, onde non consentire di percepire il comportamento* foriero di pregiudizio.

In tali ipotesi non può dunque dubitarsi dell'esistenza di una condotta volta ad occultare il danno, con conseguente differimento dell'esordio del termine di prescrizione alla scoperta effettiva della condotta illecita dannosa.

Secondo consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, *“nei casi in cui una condotta dannosa per il pubblico erario presenti, oltre che l'attitudine ad integrare la fattispecie della responsabilità amministrativa, anche l'attitudine ad integrare una fattispecie di reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento di quel danno decorre, tendenzialmente, dal momento della chiusura della fase istruttoria delle indagini penali”* (ex plurimis, Corte dei conti, II, n. 395/2021).

La collocazione dell'esordio della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale al momento della conclusione delle indagini in sede penale, opera, infatti, come nel caso di specie, allorquando prima del completamento del quadro conoscitivo in sede penale (rinvio a giudizio o archiviazione), la Procura contabile non disponga di elementi di conoscenza, sulla cui base fondare una ragionevole e ponderata prognosi di sussistenza delle condizioni per

esercitare l'azione di responsabilità (Corte dei conti, Sez. II, n. 395/2021).

In particolare, nei frangenti in cui l'occultamento doloso si realizza in ipotesi di indebita percezione di finanziamenti pubblici conseguente a condotte fraudolente, volte allo sviamento delle risorse pubbliche, la predetta condotta produce effetti sospensivi della prescrizione, quando si concretizza in una condotta ingannatrice, diretta intenzionalmente ad occultare l'esistenza del danno erariale (Sez. app. II, 1.7.2020, n. 161)

Nella fattispecie è del tutto evidente che, stante la pluralità di artifici posti in essere dagli appellanti, la prescrizione abbia iniziato a decorrere dal momento della scoperta del danno che non può certo collocarsi, come prospettato nell'atto di appello, all'avvio delle indagini della Guardia di Finanza, ma solo al termine delle stesse, allorquando è stata emessa la richiesta di rinvio a giudizio ed il danno è divenuto conoscibile e la fattispecie dannosa percepibile in tutti i suoi aspetti dall'amministrazione danneggiata, che proprio in conseguenza di ciò ha deciso di costituirsi parte civile.

Va confermata, altresì, la statuizione della pronuncia di primo grado in ordine agli effetti interruttivi dispiegati, nella vicenda che occupa, dalla costituzione di parte civile nel processo penale a carico del D'Arcangelo, correttamente ritenuti estensibili anche nei confronti della società RTA s.r.l..

La giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che la costituzione di parte civile interrompa il termine di prescrizione, con effetto

permanente, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c. (Corte dei conti, sez. Terza d'Appello, sentenza n. 19/2007, n. 330/2007; Prima d'Appello n. 29/2007; Terza d'Appello n. 73/2007; Seconda d'Appello n. 137/2006; Sezione Prima n. 65/2007, n. 184/2007; Sezioni Riunite n. 8/2004/QM).

L'effetto interruttivo permanente della prescrizione, garantito dalla costituzione di parte civile opera, infatti, quando il processo penale è *“instaurato per i medesimi fatti per i quali si è agito in sede di responsabilità amministrativa”* (cfr. Corte conti, sez. I appello, 2.3.2015 n. 200).

L'effetto interruttivo determinato dalla costituzione di parte civile nel processo penale svoltosi nei confronti del signor D'Arcangelo deve, peraltro, ritenersi esteso anche alla società RTA s.r.l., della quale lo stesso risultava essere legale rappresentante.

Alcun rilievo può ricondursi, sotto tale profilo, alla pronuncia della Corte di cassazione n. 41012/2018, di nullità e inutilizzabilità, nei confronti della sola società, degli atti del procedimento penale, posto che l'effetto interruttivo della costituzione di parte civile nei confronti del D'Arcangelo si estende, comunque, alla compagine societaria della quale lo stesso risultava legale rappresentante, ai sensi dell'art. 1310 c.c..

Anche in tema di responsabilità amministrativa vale la regola per cui l'interruzione della prescrizione *“produce effetto ai sensi dell'art. 1310 c.c. anche nei confronti di chi è solidalmente obbligato al risarcimento che, pur se non diretto destinatario dell'azione civile nel processo*

penale, è, nei limiti della propria responsabilità, condebitore solidale”

(in tal senso, *ex plurimis*, SS.RR. Corte dei conti, n. 8/2004; Sez. III, n. 174/2015; id., sez. III, 672/2005,); ciò, *a fortiori* considerando che i suoi effetti si estendono anche all’obbligato in via solidale non più imputato nel procedimento penale per aver patteggiato la pena a norma dell’art. 444 c.p.p. (*ex plurimis* Corte dei conti, I. App. n. 295/2009).

Sul punto, del tutto correttamente, quindi, il giudice di prime cure, richiamando l’arresto delle Sezioni riunite di questa Corte n. 8/QM/2004, ha evidenziato che risultano altresì fondate “*le allegazioni del pubblico ministero in ordine ai noti effetti della costituzione di parte civile nel processo penale, la quale interrompe il decorso del termine di prescrizione, con effetto permanente, ossia fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo medesimo*” (pag. 20 sentenza di primo grado).

Anche in riferimento alla posizione della società appellante, chiamata a rispondere in solido per la fattispecie di responsabilità erariale, condivisibilmente il primo giudice, in linea con la richiamata giurisprudenza, ha rilevato che, “*in tema di responsabilità finanziaria si applica l’art. 1310 c.c. e l’interruzione si estende all’obbligato in via solidale; di conseguenza, nell’ipotesi che essa dipenda dalla costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata, i suoi effetti si estendono anche all’obbligato in via solidale non imputato nel procedimento penale...*”.

Anche con riguardo a tale profilo la sentenza di prime cure risulta,

quindi, meritevole di conferma.

II.3 Con l'appello principale si lamenta, inoltre, la pretesa violazione degli art. 39, 94, 95 e 96 c.g.c. in tema di valutazione delle prove, reputandosi la sentenza di primo grado viziata per essere il primo giudice addivenuto alla condanna in forza degli atti di indagine svolti in sede penale, degli accertamenti della Guardia di Finanza e del CTU nell'ambito di un procedimento penale i cui atti sono stati dichiarati nulli dalla Corte di cassazione.

Anche tale motivo di impugnazione è infondato.

Il Collegio rileva, in primo luogo, che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 41012/2018, ha dichiarato la nullità di alcuni atti, limitatamente ed esclusivamente alla posizione di RTA s.r.l. e non già anche nei confronti di D'arcangelo Pietro.

In secondo luogo, la nullità ha colpito esclusivamente le sentenze, la richiesta ed il relativo decreto di rinvio a giudizio della società, nonché l'avviso di chiusura delle indagini mentre tutti gli atti precedenti e, in particolare, quelli di indagine effettuati dalla Guardia di Finanza, compresi gli accertamenti tecnici, non sono stati in alcun modo raggiunti dalla richiamata declaratoria di nullità.

In perfetta coerenza con la predetta statuizione, nel dispositivo della pronuncia della Suprema Corte è stato dichiarato nullo, quale atto più remoto, l'avviso di chiusura indagini, con conseguente salvezza - anche sul piano penalistico - degli atti antecedenti.

Alla luce di quanto detto, pertanto, non è ravvisabile alcun vizio nella formazione della volontà del giudice territoriale, avendo il medesimo

ritenuta raggiunta la prova di colpevolezza degli appellanti sulla base di atti neppure oggetto della declaratoria di nullità.

Va inoltre osservato che la declaratoria di nullità di una serie di atti espletati nell'ambito del procedimento e del giudizio penale, peraltro, come detto, assunta limitatamente alla società RTA s.r.l. e non già anche nei confronti di D'Arcangelo Pietro -il cui ricorso in tale sede è stato integralmente respinto- è una statuizione che ha un rilievo specifico nell'ambito del giudizio penale, in relazione alle peculiari garanzie previste, in tale contesto, per le società coinvolte, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, e non si riverbera automaticamente nel processo contabile, le cui garanzie sono quelle previste e normate dal codice della giustizia contabile, stante la piena autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo delle regole processuali, tra giudizio penale e giudizio contabile.

D'altro canto, è stato precisato dalla giurisprudenza che il giudice contabile *“può valutare, secondo il suo prudente apprezzamento (artt. 95 co. 3 C.G.C. e 116 c.p.c.), consistente nel corretto uso di massime logiche e di esperienza, gli atti del processo penale”* rammentandosi inoltre che *“La giurisprudenza, d'altra parte, ricorre ampiamente alla categoria delle prove atipiche o innominate, quelle non espressamente previste da alcuna norma, giustificandone la loro piena utilizzabilità in giudizio in base al principio del libero convincimento, in virtù del quale il giudice è libero (il che non si traduce in un uso arbitrario della prova) di trarre mezzi di persuasione anche da strumenti probatori non espressamente disciplinati dall'ordinamento (Cass. nn. 20865, 6892,*

1628/'18 e n. 1593/'17) ... Rientrano tra dette prove anche quelle aventi un'efficacia meramente indiziaria, come le intercettazioni (in sede penale dichiarate inutilizzabili), idonee a "rafforzare" il convincimento del giudice formatosi su altre emergenze (Cass. 10134/'16 e 3606/'14). Sebbene raccolte fuori dal processo, le prove atipiche non violano il principio del contraddittorio, che si <<...instaura proprio con la [loro] produzione in giudizio>> (Cass. n. 17392/'15). Ciò che rileva è invero l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo (erariale) in cui la prova è utilizzata (Cass. n. 11555/'13)" (ex plurimis Corte dei conti, sez. app. III, 17.9.2019, n. 172).

Dunque, reputa il Collegio che gli atti formati in un processo diverso da quello contabile quale quello penale e sanzionati con una misura processuale interna al detto processo (quale l'inutilizzabilità ovvero la nullità) sono suscettibili di essere presi in considerazione e valutati secondo il prudente apprezzamento del giudice contabile, nel rispetto delle previsioni processuali del codice della giustizia contabile.

Per completezza, va osservato che il richiamo, effettuato nell'atto di appello, alla ritenuta erronea applicazione dell'art. 652 c.p.p., da parte del giudice di prime cure, si appalesa del tutto inconferente, posto che, quanto a RTA s.r.l., la pronuncia della Suprema Corte di cassazione si configura quale sentenza in mero rito (declaratoria di nullità e inutilizzabilità), senza alcuna statuizione assolutoria nel merito.

Quanto alla posizione del D'arcangelo, il medesimo è stato condannato – in via generica - al risarcimento dei danni subiti dalla

parte civile regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., essendo stata accertata la materialità dei fatti delittuosi, quali fonti di danno, con la sentenza di appello, confermata dalla Corte di cassazione.

Nella sentenza della Corte d'appello de L'Aquila n. 2397/2016, si afferma espressamente che gli imputati, tra i quali il D'Arcangelo, "...hanno rispettivamente riportato condanna in primo grado (**capo 1** (riqualificato ai sensi dell'art. 416 c. 2, c.p. dal giudice di prime cure)..."; la Corte ha osservato che "per le stesse è già trascorso...il termine previsto ai sensi degli artt. 157 e ss. cpp...".

Ricorrendo detta causa di estinzione il giudice penale d'appello ha ritenuto di "contemperare (almeno per i capo 1) e 105), stante la presenza delle parti civili) la regola di giudizio di cui all'art. 129, c. 2 c.p.p. con l'intervenuta condanna di primo grado al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, dovendosi verificare, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la sussistenza di elementi idonei a conclamare sul piano civilistico la responsabilità degli imputati".

Avuto riguardo a tale tipologia di valutazione, il giudice d'appello penale ha ritenuto che "sia stata ampiamente provata la fittizietà dei progetti di cui si è chiesto ed ottenuto il finanziamento, trattandosi di opere mai realizzate, o realizzate in maniera sostanzialmente differente, nel territorio interessato dagli incentivi regionali di cui si discute" ed ha statuito, nei confronti anche del D'Arcangelo, che "...le carte processuali depongono in maniera tranquilla per la consapevolezza dei primi sette imputati per il reato di cui all'art. 416, c. 2 c.p. (per il quale hanno riportato condanna in prime cure), essendo

emersa dal compendio probatorio in atti l'esistenza di un tessuto organizzativo e associativo articolato e stabile nel tempo...In altri termini, sussistono tutti gli elementi che la Suprema Corte ha ritenuto necessari per la sussistenza di un'associazione a delinquere, vale a dire: il vincolo personale non occasionale e tendenzialmente stabile, con la coscienza di farne parte al fine del conseguimento di un obiettivo illecito; l'indeterminatezza del programma criminoso (cui si è fatto cenno); l'esistenza di una struttura organizzativa sia pur minima ma sicuramente adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi...Alla luce di tali indicazioni, non v'è dubbio che – tenuto conto della posizione di preminenza ascrivibile al OMISSIS quale vero e proprio promotore dell'organizzazione descritta – i primi sette imputati (...tra cui D'Arcangelo...) siano da considerarsi (quantomeno) quali meri partecipi del sodalizio, per tutte le considerazioni sinora svolte, ciascuno con un ruolo precipuo (si pensi ad esempio a quello ricoperto dal D'Arcangelo, che attraverso le società che a lui facevano capo – PDA Commerciale, PDA Service...- forniva al gruppo le false fatture per i rendiconti) (pagg. 109-110 sentenza n. 2397 del 5 ottobre 2016 della Corte d'Appello di L'Aquila).

Sulla base di tali premesse il giudice d'appello penale ha, quindi, dichiarato "l'estinzione del reato di cui al capo 1) di imputazione – così come riqualificato in prime cure – a mente dell'art. 157 c.p., confermando ex art. 578 c.p.p. le statuizioni civili adottate sulla domanda risarcitoria delle persone offese, che appaiono fondate, per le ragioni già ritenute nell'impugnata sentenza".

La sentenza della Corte d'appello di L'Aquila ha trovato piena conferma nel giudizio avanti alla Corte di cassazione ove, con la sentenza n. 41012/2018, è stato disposto il rigetto del ricorso promosso dal D'Arcangelo mentre l'annullamento degli atti del procedimento penale successivi all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ha riguardato esclusivamente la posizione della società RTA s.r.l..

I profili di palese responsabilità individuata in capo al D'Arcangelo si desumono anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 41012/2018, che conferma espressamente l'insussistenza dei presupposti per l'assoluzione del medesimo dal reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p..

Come rilevabile nell'ambito della motivazione della richiamata pronuncia *“dal compendio motivazionale integrato emergente dalla lettura congiunta delle due sentenze conformi di merito, emerge che la Corte territoriale valutava l'esistenza dell'associazione e la responsabilità dei ricorrenti facendo riferimento a fonti di prova che dimostravano la stabilità dell'organizzazione, la suddivisione dei compiti e l'assiduità delle frequentazioni, ovvero su elementi di prova diversi e indipendenti dai reati fine...Pertanto, deve ritenersi che la dimostrazione della responsabilità in relazione al reato associativo sia confortata dagli elementi di prova ritenuti non compatibili con la pronuncia di una sentenza di assoluzione in ordine ai reati fine...”*.

Avuto riguardo alla specifica posizione del D'Arcangelo la Suprema Corte, nel rigettare il gravame, ha specificamente fatto rilevare che

“contrariamente a quanto dedotto, la responsabilità del ricorrente in ordine alla consumazione del reato associativo emerge con chiarezza dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito. Segnatamente: sia la sentenza di primo grado che quella impugnata evidenziano il pieno coinvolgimento del D’Arcangelo, quale legale rappresentante delle società che svolgevano la funzione di “cartiere” nell’ambito della reiterata organizzazione delle truffe promossa dal OMISSIS (pagg. 15 e ss della sentenza di primo grado e pag. 110 della sentenza impugnata). Nel corpo delle sentenze di merito si rinviene l’analitica valutazione degli elementi di prova che consentivano di identificare la funzione delle società facenti capo al D’Arcangelo in quella di “cartiere” preposte all’emissione di false fatture per la consumazione delle truffe contestate; tale emergenza unitamente alla rilevata omogeneità e reiterazione della falsa fatturazione riferibile alle società facenti capo al ricorrente ed alla emersione di intense frequentazioni tra questi ed il OMISSIS sono logicamente incompatibili con il riconoscimento della invocata estraneità del D’Arcangelo al rodato sistema di consumazione di truffe ai danni della regione Abruzzo...”

Avuto riguardo alla specifica e personale condotta di partecipazione al sodalizio attribuita al D’Arcangelo è stato, altresì, precisato che la stessa è stata provata “attraverso la valorizzazione delle attività di falsa fatturazione delle società che a lui facevano capo (pag. 15 e ss. della sentenza di primo grado e pag. 115 della sentenza di appello); fermo restando che l’analisi del contenuto della pen drive e l’analisi

dei flussi finanziari unitamente alla verifica della intensità e continuità delle frequentazioni tra associati sono elementi di prova affatto eccentrici in relazione all'accertamento della responsabilità del ricorrente, in quanto ritenuti decisivi dalla Corte territoriale per la prova dell'esistenza del consorzio illecito la cui partecipazione è contestata al D'Arcangelo (pag. 104 e ss. della sentenza impugnata)".

Alla luce delle risultanze del processo penale, nonché degli approfonditi e conformi accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'istruttoria interna al giudizio contabile deve trovare, quindi, piena conferma la sentenza di prime cure, con riguardo al giudizio di sussistenza degli elementi di responsabilità dell'appellante, anche in qualità di legale rappresentante della società RTA srl, in relazione al disatteso programma di investimento finanziato, con conseguente danno in misura pari all'ammontare dei contributi che si palesano indebitamente erogati, oltre all'accertato danno da disservizio.

II.4. Il signor D'Arcangelo censura, ulteriormente, la sentenza di primo grado lamentando una pretesa erronea ricostruzione dei fatti, avuto riguardo alla ritenuta fittizietà delle attività per le quali il finanziamento era stato erogato, evidenziando che le attrezzature acquistate si sarebbero trovate a Cepagatti, ove la società avrebbe immediatamente trasferito la sede; luogo in cui la Guardia di Finanza non avrebbe - per errore- individuato l'effettiva presenza della società.

Anche tale motivo di censura si configura infondato.

La censura, in primo luogo, presenta profili di palese indeterminatezza, ai sensi dall'art. 190 c.g.c., non essendo state specificate le ragioni della doglianza né individuata una puntuale ricostruzione dei fatti alternativa a quella compiuta in primo grado.

La prospettazione dell'appellante si appalesa del tutto priva di riscontro probatorio circa il fatto che il progetto sarebbe stato effettivamente realizzato, sulla base del supposto acquisto della strumentazione di cui al progetto che sarebbe stata conservata, non già come avrebbe dovuto e come dichiarato, presso la sede operativa di Torrevecchia Teatina - in provincia di Chieti-, ma presso una asserita differente sede sita a Cepagatti, in provincia di Pescara.

Di tale presunta circostanza non è stata fornita la benché minima dimostrazione, essendosi parte appellante limitata a prospettare tale differente ricostruzione fattuale, in palese ed evidente contrasto con gli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza.

Le dedotte argomentazioni non fanno che dimostrare - in modo indiretto - la circostanza che la presunta unità operativa di Torrevecchia Teatina - per cui è stato concesso il contributo - era in realtà inesistente, non risultandovi alcun esercizio delle attività della società beneficiaria del finanziamento regionale.

Sotto un diverso profilo, nell'ambito del medesimo motivo di gravame, l'appellante prospetta una "*situazione di palese conflitto di interesse e di rappresentanza tra l'organo e la società stessa*", ossia tra il D'arcangelo e la società, la quale si troverebbe a pagare per *mala gestio* di soggetti terzi, richiamando, a tal fine, nuovamente il

decisum della sentenza n. 41012/2018 della Corte di cassazione.

Anche tale profilo si appalesa infondato, posto che il conflitto di interesse rilevato dalla Suprema Corte produce effetti automatici e di stretta interpretazione in ambito penale, mentre in sede contabile è liberamente valutabile in concreto. Ed il Collegio reputa che nel presente giudizio non possa, in concreto, ritenersi rinvenibile una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale tra D'Arcangelo Pietro e la società, posto che le posizioni sostanziali e processuali dei due appellanti risultano distintamente valutabili.

Per completezza si rileva che, qualora, al contrario, tale prospettazione mossa in sede di gravame avesse dovuto presentare – nell'ambito del giudizio responsabilità amministrativa- elementi di ritenuta fondatezza, l'esito processuale sarebbe stato per il Collegio quello di valutare il gravame proposto in via congiunta da D'arcangelo e RTA s.r.l., con il patrocinio del medesimo difensore, in termini di possibile inammissibilità dell'impugnazione (Cass. Sez. 1 – ord. 23/03/2018 n. 7363, Cass. Sez. 3, 25/06/2013 n. 15884, Cass. Sez. 2, 04/11/2005 n. 21350).

In conclusione, alla luce delle evidenze processuali, deve trovare piena conferma la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del D'Arcangelo e della società RTA s.r.l., dovendo darsi rilievo, in particolare, in relazione alla posizione della società, alle risultanze delle indagini svolte nella fase istruttoria del giudizio amministrativo-contabile, da parte della Guardia di Finanza e alla pluralità degli accertamenti condotti in tale sede, oltre a quelli svolti nella fase delle

indagini preliminari, ovvero agli atti che – tra l'altro – non sono stati colpiti da alcuna dichiarazione di nullità da parte della Corte di cassazione. Non è infatti rinvenibile alcun vizio logico nella motivazione del giudice territoriale laddove ha ritenuto le *“articolate, esaurienti e accurate relazioni – unitamente agli allegati in esse richiamati – della Guardia di Finanza”* idonee a dimostrare i fatti fonte di *vulnus* finanziario.

II.5. Per completezza, va dato atto che si configura priva di ogni fondamento la richiesta dell'appellante RTA s.r.l. di sospendere il giudizio contabile in attesa della definizione del procedimento penale, regredito alla fase delle indagini preliminari per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 41012/2018.

Infatti, è noto che, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., è possibile disporre la sospensione del processo unicamente nel caso in cui occorra la previa definizione di altra controversia, anche penale, solo laddove la stessa, per il suo carattere pregiudiziale, rappresenti il necessario antecedente logico e giuridico, dal quale dipenda la decisione del giudice contabile. Come noto, la giurisprudenza ha chiarito in merito all'ambito di applicazione della norma che *“la sospensione del processo di responsabilità amministrativa è oggi regolata dall'art. 106 comma 1, del codice di giustizia contabile, che consente al giudice di sospendere il processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa. Tale norma, al fine della sospensione di*

quest'ultima, richiede non solo un'indispensabilità logica ma, altresì, giuridica, nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato.” (ex plurimis Corte dei conti, SS.RR., 16.9.2019, n. 13). E' stata invece esclusa la sufficienza “...al fine della sospensione del processo, di un mero collegamento fra due giudizi, ovvero ragioni di opportunità, essendo necessario, come detto, un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudizi (si vedano, ad es. Sezioni riunite ord.ze nn. 6/2019, 12/2019, 11/2018, 8/2018 e 4/2018)” (SS.RR., 16.9.2019, n. 13).

Non solo nella fattispecie non è rinvenibile la richiesta pregiudizialità tecnico-giuridica ma neppure può ritenersi sussistere la pendenza di una causa asseritamente pregiudiziale, tenuto conto che nell'appello si fa riferimento esclusivamente al procedimento penale regredito alla fase delle indagini preliminari, in relazione alla sola posizione di RTA s.r.l.. Come è già stato affermato dalla giurisprudenza “l'operatività dell'art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità concreta ed attuale, ovvero la pendenza della causa pregiudiziale”. (SS.RR., 12.9.2014 ord. n. 12). La mera sussistenza di un procedimento penale in fase di indagini, che non dà luogo alla pendenza di un processo penale, non consente di ritenere integrati i presupposti della sospensione del processo contabile (SS.RR., 12.9.2014 ord. n. 12; cfr. Cass. Civ., sez

VI, 23.7.2014, n. 16700).

Va, quindi, ribadita l'insussistenza di qualsivoglia presupposto per disporre l'invocata sospensione del giudizio.

II.6 Infine, con l'ultimo motivo di appello viene censurata la pronuncia di primo grado nella statuizione concernente l'avvenuto accertamento dell'elemento soggettivo doloso, da giudicarsi, invece, insussistente, anche alla luce della dichiarazione di nullità degli atti penali, disposta con la richiamata pronuncia della Corte di Cassazione.

Anche tale ultimo motivo d'appello si appalesa privo di fondamento giuridico.

Per le ragioni esposte nei punti precedenti alcun effetto dirimente, in termini di valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito contabile, può trarsi dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte di cassazione, non spiegando la medesima alcun effetto automatico in sede giuscontabile.

Come chiarito in precedenza il libero convincimento del giudice contabile ben può fondarsi anche sulle risultanze probatorie formate in altro plesso giurisdizionale, vieppiù considerando che la declaratoria di nullità ha riguardato esclusivamente la società RTA s.r.l. ed è stata rivolta solo ad alcuni atti, rimanendo esenti quelli adottati anteriormente all'emissione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari.

Del tutto legittimamente, su tali basi e considerando le ampie risultanze dell'autonoma istruttoria condotta in sede erariale, il

giudice di prime cure ha giudicato sussistente la condotta illecita dannosa, anche quanto a sussistenza dell'elemento soggettivo, traendo tale convincimento dall'esame degli atti di accertamento ritualmente prodotti nel giudizio dalla Procura regionale. Dunque, non risulta viziato il ragionamento della sezione territoriale che avendo accertato un *"palese e certo sviamento dalle finalità perseguite"* ha concluso affermando che *"Tali elementi costituiscono, ad avviso del giudicante, le fondamenta e, insieme, adeguata probatio del contestato coefficiente soggettivo doloso"*.

In conclusione, quindi, l'appello di D'Arcangelo, proposto anche nella qualità di legale rappresentante di RTA s.r.l., va integralmente rigettato.

III. Va ora esaminato l'atto di appello proposto da Grossi Domenico, con il quale il medesimo deduce, con un primo motivo di censura, *"errata valutazione del termine prescrizione con conseguente eccesso di potere giurisdizionale e denegata giustizia"*.

Con il detto motivo di gravame il Grossi ha rilevato, in particolare, l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto estensibile a sé, in forza dell'art. 1310 c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione, connesso alla costituzione di parte civile della regione Abruzzo nell'ambito del procedimento penale incardinato nei confronti del signor D'Arcangelo, non considerando che nei confronti del Grossi pendeva un autonomo e distinto procedimento penale (RGNR0799/05), nell'ambito del quale la regione Abruzzo aveva spiegato autonoma costituzione di parte civile

e conclusosi con sentenza di proscioglimento, resa all'esito dell'udienza in data 4 febbraio 2011 e pubblicata il 10 giugno 2011.

Ne sarebbe conseguito che, a seguito della sentenza di proscioglimento, la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi maturata al più tardi al 24 ottobre 2016 mentre la notifica dell'invito a dedurre sarebbe pervenuta all'Arch. Grossi solo in data 18 aprile 2018, oltre il termine quinquennale.

Il motivo di impugnazione si appalesa giuridicamente fondato e meritevole di accoglimento.

Al riguardo occorre tenere in considerazione il fatto che il Grossi è stato citato a giudizio e condannato per responsabilità sussidiaria ed a titolo di colpa grave e non per concorso doloso nella realizzazione del danno derivante dalle condotte truffaldine addebitate al D'Arcangelo e a RTA s.r.l..

Proprio la diversità tra le condotte imputate al Grossi e quelle contestate al D'arcangelo, anche in qualità di legale rappresentante di RTA s.r.l., impone una separata e distinta valutazione delle risultanze che concernono il decorso del termine di prescrizione in considerazione delle distinte posizioni processuali.

Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza d'appello, in fattispecie analoghe (Sez. III, n. 421/2021), il Collegio non ritiene di poter estendere al concorrente condannato per colpa grave, e quindi responsabile in via sussidiaria, la regola dell'art. 1310 c.c. che concerne la diversa ipotesi di responsabilità solidale.

Occorre considerare, in proposito, che l'art. 1, comma *quiquies*, l. n. 20 del 1994 e s.m.i., estende il perimetro di applicabilità della disciplina della solidarietà unicamente a coloro che abbiano concorso nella produzione del danno agendo con dolo, ovvero conseguendo un illecito arricchimento: circostanze entrambe escluse, nel caso in esame, nei confronti del Grossi.

La contestazione in *primae curae* contro il Grossi, infatti, ha configurato un'ipotesi di concorso nella realizzazione del danno a diverso titolo soggettivo (dolo per D'Arcangelo – colpa per Grossi), con conseguente contestazione di una responsabilità sussidiaria, escludendosi, per l'effetto, un concorso doloso e la conseguente responsabilità solidale.

Il Collegio richiama, sul punto, l'opzione ermeneutica fatta propria da un significativo filone della giurisprudenza contabile, secondo il quale “L' art. 1, comma 1 – *quiquies*, l. n. 20/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, infatti, applica la disciplina della solidarietà unicamente a coloro che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo, situazione non ravvisabile in *fattispecie*. Lo scrutinio del presente giudizio pone in luce un'ipotesi di concorso nella realizzazione del danno a diverso titolo soggettivo (dolo, e colpa,) con esclusione di un concorso doloso - e, quindi, di responsabilità solidale - e con diversa individuazione del termine prescrizione (cfr. Sez. III Centr. 20/2021).”.

Ai fini del computo del termine prescrizione nei confronti del Grossi va rilevato che il medesimo, per i fatti oggetto del presente giudizio,

era stato tratto nel giudizio in sede penale – e poi prosciolto – in un procedimento penale autonomo rispetto a quello che ha visto coinvolto il D’Arcangelo, nell’ambito del quale veniva spiegata un’autonoma e distinta costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata.

L’esclusione dell’elemento soggettivo del dolo e del vincolo di solidarietà passiva determina, quindi, per il Grossi, la sospensione del termine per la prescrizione sino al 24 ottobre 2011, data di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento (n. 305/2011) la quale, pur non precludendo – in astratto- una diversa valutazione nel merito del giudice contabile in forza del principio di autonomia dei giudizi, incide nella specie sul decorso della prescrizione, per cui deve ritenersi che da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, consumato in data 24 ottobre 2016, anteriormente alla notifica dell’invito a dedurre, intervenuto, come detto, in data 18 aprile 2018.

Nè può ritenersi spiegare efficacia, nei confronti del Grossi, la costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata (con effetto permanente) nel processo penale a carico del D’Arcangelo ed altri, risultando irrilevanti le vicende penali nei confronti del responsabile in via principale, evocato nel giudizio di responsabilità amministrativa per responsabilità dolosa, ove la responsabilità del convenuto in via sussidiaria, a titolo colposo, non sia avvinta alla prima da vincolo di solidarietà.

Ne discende la declaratoria di prescrizione del diritto di credito

erariale, esercitato nei confronti del signor Grossi, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31, c. 3 c.g.c., in relazione alla posizione di Grossi Domenico.

Va disposta, per converso, la condanna alle spese di lite per il signor D'Arcangelo, quale appellante soccombente, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società RTA s.r.l., nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, disposta la riunione dei gravami:

- respinge l'appello proposto da D'Arcangelo Pietro, anche in qualità di legale rappresentante di R.T.A. s.r.l., e conferma la pronuncia di primo grado in relazione alla statuizione di condanna nei confronti di D'Arcangelo Pietro e R.T.A. s.r.l.;
- accoglie l'appello proposto da Grossi Domenico e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la prescrizione del credito erariale nei confronti del medesimo.

Condanna D'Arcangelo Pietro, anche in qualità di legale rappresentante di R.T.A. s.r.l., al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 224,00 (DUECENTOVENTIQUATTRO/00).

Dispone la compensazione delle spese di giudizio di primo e secondo grado nei confronti di Grossi Domenico.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile

2022.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Rita Loreto)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 31 AGOSTO 2022

Per il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

dott.ssa Alessandra Carcani